

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

INDICE

| | |
|---|---|
| ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 2 |
| ART. 2 – PRESUPPORTI DEGLI ATTI DI INCARICO..... | 2 |
| ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI | 2 |
| ART. 4 – PROCEDIMENTO | 3 |
| ART. 5 – PROCEDURA COMPARATIVA | 3 |
| ART. 6 – ELENCO DEI PROFESSIONISTI..... | 4 |
| ART. 7 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E RELATIVA DISCIPLINA | 4 |
| ART. 8 – ESCLUSIONI | 4 |
| ART. 9 – INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO | 5 |
| ART. 10 – PUBBLICITÀ..... | 6 |
| ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE | 6 |

| REVISIONI | | |
|------------------|-------------|--|
| <i>N.</i> | <i>Data</i> | <i>Descrizione</i> |
| 2 | 30.06.2022 | Inserito il paragrafo 9 - Incarichi di rappresentanza legale in procedimento giudiziario |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  | <p>Codice documento Regolamento-03_INCAR_1</p> | <p>Rev. n./del 2/30.06.2022</p> | <p>Pagina 2/6</p> |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Servizi alla Strada S.p.A. può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimento di incarichi nelle forme del lavoro autonomo (contratto d'opera, prestazione d'opera intellettuale).
2. L'affidamento degli incarichi deve avvenire secondo i dettami dell'art. 25 del D.L. 1/12 nonché degli artt.4 e 17 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.
3. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui sopra, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

ART. 2 – PRESUPPOSTI DEGLI ATTI DI INCARICO

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento sono i seguenti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Società stessa;
 - b. Servizi alla Strada S.p.A. deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente necessità di acquisire prestazioni esterne, con riferimento esemplificativo e non esaustivo alle seguenti ipotesi:
 - carenza o insufficienza dell'organico che non consenta di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni della Società;
 - esigenze di carattere straordinario o eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
 - sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni;
 - altre situazioni oggettive e comprovate che rendano necessario il ricorso a incarichi professionali esterni.
 - c. la prestazione deve essere altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale dovrà procedere:
 - a. all'individuazione dello specifico fabbisogno della Società e alla determinazione della professionalità richiesta;
 - b. ad una puntuale azione ricognitiva circa l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società e all'indicazione della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

ART. 4 – PROCEDIMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale determina con proprio atto:
 - a. l'oggetto e la modalità di realizzazione dell'incarico;
 - b. la sua durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
 - c. la professionalità e l'esperienza richiesta;
 - d. i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;
 - e. il valore stimato dell'incarico.
2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente comma 1, che sarà inoltrato da Servizi alla Strada S.p.A. ad almeno tre professionisti, individuati a rotazione nell'ambito dell'Elenco dei Professionisti.
3. L'avviso sarà pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito web di Servizi alla Strada S.p.A. nell'ipotesi in cui non sia stato possibile individuare almeno tre professionisti in possesso delle specifiche competenze richieste per l'incarico, ovvero in ogni caso di conferimento di incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00.

ART. 5 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa:
 - a. il godimento dei civili e politici;
 - b. non aver riportato condanne penali definitive e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c. il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d. il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. La procedura comparativa consiste in una selezione per titoli e/o per svolgimento di colloqui individuali atti a verificare la sussistenza dei richiesti requisiti di professionalità e affidabilità, attesa la natura essenzialmente fiduciaria dell'incarico.
3. Nell'avviso di selezione è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri predeterminati, certi e trasparenti, attraverso i quali verrà effettuata la comparazione.
4. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva saranno specificati i termini e le modalità di svolgimento della selezione e quant'altro ritenuto utile e opportuno con apposita nota del Direttore Generale.
5. Servizi alla Strada S.p.A. procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto, in particolare:
 - a. della qualificazione professionale del candidato;
 - b. delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle normative di settore;

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  | <p>Codice documento Regolamento-03_INCAR_1</p> | <p>Rev. n./del 2/30.06.2022</p> | <p>Pagina 4/6</p> |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|

- c. di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - d. di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto di incarico.
6. Servizi alla Strada S.p.A. renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web.

ART. 6 – ELENCO DEI PROFESSIONISTI

1. Servizi alla Strada S.p.A. può costituire elenchi di esperti e professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con la società.
2. L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato sul sito Internet in apposita sezione del profilo della committenza, così come l'elenco stesso una volta formato, ed è aggiornato con cadenza almeno biennale.
3. In tali casi il Direttore Generale cura altresì la massima semplificazione della documentazione per l'iscrizione e l'uniformazione della raccolta dei dati, procedendo successivamente alle verifiche necessarie nei confronti dei soggetti destinatari di effettivi incarichi.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un atto di natura contrattuale, eventualmente concluso anche per corrispondenza, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento.
3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene, in via esemplificativa, seguenti elementi:
 - a. le generalità del contraente;
 - b. la precisazione della natura della prestazione;
 - c. il termine di esecuzione della prestazione e/ o di durata dell'incarico;
 - d. il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e. l'oggetto della prestazione;
 - f. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g. l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese;
 - h. le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j. il foro competente in caso di controversie;
 - k. le modalità di trattamento dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.lgs. 196/2003

ART. 8 – ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni;
 - b. agli incarichi concernenti servizi legali caratterizzati da natura strettamente fiduciaria dell'incarico, a titolo meramente esemplificativo:

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  | <p>Codice documento Regolamento-03_INCAR_1</p> | <p>Rev. n./del 2/30.06.2022</p> | <p>Pagina 5/6</p> |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|

- 1) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in un arbitrato o in una conciliazione, dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra elencati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- c. ad affidamenti riconducibili nell'ambito di applicazione del D.lgs. 50/ 2016 in quanto aventi natura di contratti di appalto.
2. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via diretta, ovvero senza esperimento procedura comparativa, nei seguenti casi:
- a. quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli;
 - b. in casi di particolare e comprovata urgenza, dovuta a esigenze imprevedibili documentate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale che non rendano possibile il previo esperimento delle procedure comparative.

ART. 9 – INCARICHI DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Nei casi di cui all'art. 8 - Esclusioni punto 1) lettera b) il Direttore Generale, consultando l'elenco dei professionisti della Società, indicherà agli uffici competenti il nominativo del legale a cui rivolgersi per richiedere un preventivo di spesa.

Nel caso di procedimenti penali o civili la competenza è dell'Ufficio sinistri mentre nelle cause di lavoro la competenza è dell'Ufficio risorse umane.

L'Ufficio, una volta ricevuto il preventivo, lo sottoporrà al Direttore Generale e procederà: all'apertura dell'RDA (nel gestionale degli acquisti), a richiedere il C.I.G. e a predisporre la determina a contrarre; non sarà necessario acquisire il DURC e la Cassa Forense. Il Direttore procederà in autonomia senza passare dal CDA per un importo inferiore o uguale a euro 2.000,00.

La determina a contrarre firmata dal Direttore Generale dovrà poi essere caricata insieme al preventivo nell'RDA.

Il Direttore Generale, a conclusione della prestazione, comunicherà il buon esito all'ufficio competente che a sua volta provvederà ad autorizzare il pagamento della fattura attraverso il gestionale degli acquisti.

Il pagamento da parte della Società delle spese per la difesa in giudizio dei dipendenti (*Procedura-ODS_GS02_P04 Procedura per la gestione della difesa legale*) a seguito di avvisi di garanzia o atti giudiziari notificati ai dipendenti della società è da considerarsi come mero rimborso, non sarà pertanto necessario acquisire il CIG; nei casi in cui la Società rimetterà ai legali esterni le somme incassate a titolo di rimborso delle spese legali, a seguito di recupero forzoso del credito o della costituzione parte civile in procedimenti penali, non sarà necessario acquisire il CIG.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|
|  | Codice documento Regolamento-03_INCAR_1 | Rev. n./del 2/30.06.2022 | Pagina 6/6 |
|---|---|-----------------------------|---------------|

ART. 10 – PUBBLICITÀ

Servizi alla Strada S.p.A. provvede a dare pubblicità, sul proprio sito web, degli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, indicando espressamente il nominativo dei soggetti percettori, la ragione e la durata dell'incarico e l'ammontare del compenso.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di Servizi alla Strada S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea Garofalo